# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

**(N. 1613)**

# DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio - Artigianato - Commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta del 27 novembre 1985, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge* (V. *Stampato Camera n.* **1817**)

**presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ALTISSIMO)

**di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia**

(MARTINAZZOLI)

**col Ministro del Tesoro**

(GORIA)

**col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LONGO)

**col Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

**col Ministro delle Partecipazioni Statali**

(DARIDA)

**e col Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

**(DE VITO)**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

*(Industria - Partecipazioni statali)*

*e dei disegni di legge* (V. *Stampati Camera nn.* **387** *e* **1207**)

**d'iniziativa dei deputati MACCIOTTA, BORGHINI, CERRINA FERONI, PROVANTINI, ALASIA, PICCHETTI, CARDINALE, CUFFARO, GRADUATA, GRASSUCCI, OLIVI, DONAZZON, SASTRO e CHERCHI (387); NAPOLI, BIANCHINI, ORSENIGO, BRICCOLA, FAUSTI, ARMELLIN, ASTONE, BALESTRACCI, BAMBI, BECCHETTI, BERNARDI Guido, BOSCO Bruno, CAFARELLI, CARLOTTO, CATTANEI, CONTU, FERRARI Silvestro, FOTI, FRANCHI Roberto, GAROCCHIO, IANNIELLO, LATTANZIO, LIGATO, MELELEO, MEMMI, MENSORIO, MICHELI, PERRONE, PERUGINI, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RIGHI, RUSSO Giuseppe, RUSSO Vincenzo, SANZA, SAVIO, SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, TANCREDI, VITI e ZOPPI (1207)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 19 dicembre 1985*

---

# Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI SpA

---

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Programmi e finanziamento della GEPI SpA)*

1. La società di gestioni e partecipazioni industriali — GEPI SpA — società per azioni, costituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, presenta annualmente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la propone con il proprio parere all'approvazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), unitamente ad una valutazione dell'attività svolta nell'anno precedente, una relazione contenente il programma di attività, articolato per regioni e per settori di attività, e la previsione dei fabbisogni finanziari necessari per attuarlo, tenendo conto delle partecipazioni esistenti in portafoglio e delle iniziative future. Sulla relazione il Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) acquisisce, nel termine massimo di trenta giorni, le osservazioni delle regioni interessate e delle Confederazioni sindacali dei lavoratori. Decorso tale termine si intende che non esistono osservazioni da formulare.

La suddetta relazione è trasmessa dalla GEPI SpA alle regioni ed alle Confederazioni sindacali dei lavoratori contemporaneamente alla sua presentazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le risorse occorrenti per gli apporti finanziari necessari per l'attuazione del programma di cui al precedente comma sono conferite al patrimonio dell'IMI, ed ai fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI, secondo le attuali percentuali di partecipazione al capitale sociale della GEPI SpA.

3. Le eventuali riduzioni di capitale dovute a perdite di esercizio della GEPI SpA

sono portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione del patrimonio dell'IMI, con decreto del Ministro del tesoro, e dei fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 2.

(*Finalità e modalità degli interventi*)

1. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la GEPI SpA opera per l'attuazione di interventi di politica industriale finalizzati al superamento di crisi finanziarie, organizzative e gestionali delle piccole e medie imprese industriali, individuate ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, lettera *f*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

2. A tal fine, sulla base di direttive generali stabilite dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), la GEPI SpA può effettuare, a favore di imprese che si trovino in una situazione di crisi finanziaria, organizzativa o gestionale giudicata transitoria e superabile, interventi per l'attuazione di programmi che consentano il rafforzamento della efficienza e il risanamento delle aziende, per una loro successiva cessione. Gli interventi potranno prevedere anche operazioni di ristrutturazione e/o riconversione, nonchè l'individuazione e l'avvio di nuove iniziative produttive di beni o servizi per l'occupazione del personale che risultasse eccedente, nelle società partecipate alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In attuazione di quanto previsto nel presente articolo, la GEPI SpA può:

*a*) partecipare al capitale di imprese industriali che versano in condizioni di crisi temporanea;

*b*) costituire società o partecipare a società costituite per la gestione o il rilie-

vo, in tutto o in parte, delle aziende che possono essere riorganizzate, o risanate;

*c*) finanziare i piani delle aziende alle quali partecipa ad un tasso non inferiore a quello fissato con apposito decreto del Ministro del tesoro.

4. Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società, oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte dei soci delle società titolari delle aziende industriali, oggetto d'intervento della società finanziaria.

5. I piani di risanamento debbono prevedere una durata non superiore a tre anni e la possibilità di cessione della partecipazione detenuta dalla GEPI nello stesso termine.

6. Nel caso in cui l'obiettivo del risanamento e della cessione non sia valutato conseguibile nel termine dei tre anni, la GEPI SpA dovrà sottoporre, sei mesi prima della scadenza, una propria valutazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, a sua volta, sottoporrà al Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) i provvedimenti da adottare, ivi compresa una eventuale e motivata proroga.

7. Quando la GEPI SpA non abbia potuto provvedere alla cessione della propria partecipazione, entro il termine previsto dal precedente sesto comma, e il conto dei profitti e delle perdite dell'azienda sia attivo, il Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) può autorizzare una deroga per il tempo necessario alla collocazione sul mercato delle quote di partecipazione detenute dalla GEPI SpA.

8. Nei territori di cui al primo comma del presente articolo, in aree interessate da processi di ristrutturazione industriale e/o da crisi aziendali, la GEPI SpA può altresì promuovere e/o partecipare, anche in concorso con soggetti pubblici e privati, e nelle forme associative opportune, ad iniziative che consentano la promozione e l'individua-

zione di occasioni di lavoro con particolare riguardo alle produzioni industriali e ai servizi, anche per l'occupazione del personale che risultasse eccedente.

9. Per l'attuazione di quanto previsto nel precedente comma la GEPI SpA è autorizzata a costituire società e/o partecipare a società già costituite e a prestare servizi ed assistenza.

Art. 3.

(*Funzioni statali di indirizzo e di direttiva*)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formula proposte al Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) in ordine alle direttive generali da indirizzare alla GEPI SpA in tema di risanamento e sviluppo industriale, di cui ai successivi commi, e trasmette al Parlamento una relazione annuale sull'attività della GEPI SpA.

2. Il Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) emana direttive di carattere generale da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale. Le direttive del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) fissano, tra l'altro, i criteri di priorità, i settori per i quali gli interventi dovranno essere esclusi, la dimensione minima delle aziende nelle quali la GEPI SpA può intervenire.

3. Il Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), quando in una determinata area caratterizzata dalla presenza di un settore industriale tipico ed essenziale per l'area stessa e di interesse nazionale ritenga che le risorse produttive esistenti localmente possano essere valorizzate e riorganizzate, può richiedere, anche in deroga all'articolo 2, primo comma, della presente legge, alla GEPI SpA di promuovere e partecipare comunque con quote di minoranza e in forme associative con soggetti pubblici e/o privati, ad iniziative che offrano assistenza e servizi alle imprese interessate.

Art. 4.

(*Agevolazioni tributarie e disciplina specifica*)

1. L'attività, il funzionamento e le operazioni effettuate dalla GEPI SpA, nonchè tutti i provvedimenti, gli atti, i contratti e le formalità ad essi inerenti; la loro esecuzione, la loro eventuale modifica ed estinzione; le garanzie di qualunque tipo e da chiunque ed in qualsiasi momento prestate nonchè le loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni, anche parziali; le cessioni dei crediti; i rapporti della GEPI SpA con le società di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge; gli atti, i contratti e le formalità compiute in attuazione degli interventi della GEPI SpA dalle stesse società di cui ai precedenti articoli 2 e 3, nonchè l'adempimento delle condizioni richieste dalla GEPI SpA anche durante il corso degli interventi medesimi, sono esenti da ogni tassa ed imposta indiretta sugli affari presente e futura, ferma restando la disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto.

2. Gli aumenti di capitale della GEPI SpA, gli atti costitutivi e gli aumenti di capitale, in qualunque forma attuati dalle società di cui ai precedenti articoli 2 e 3 nonchè le fusioni da esse attuate, sono soggetti alla imposta di registro nella misura fissa di lire un milione ed alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire cinquantamila.

3. Nella determinazione del reddito imponibile dei soggetti, che partecipano al capitale delle società di cui ai precedenti articoli 2 e 3, si applicano, per i primi quattro esercizi, i benefici fiscali previsti nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1978, n. 787.

4. Nei confronti delle società di cui ai precedenti articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano l'articolo 19 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, gli articoli 66 ed 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, e gli articoli 2112 e 2560 del codice civile.

5. Gli onorari notarili per tutti gli atti, contratti e operazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono ridotti ad un quarto.

6. Tutte le agevolazioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1986.

7. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 2.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 2.000 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma decimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(*Provvidenze a favore del personale da reimpiegare*)

1. Al personale in carico alle società costituite dalla GEPI SpA ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, si applica la disciplina prevista dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, fino al 31 dicembre 1986.

2. Ai lavoratori di cui al precedente comma si applica la disciplina di cui al quarto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

3. Agli oneri derivanti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal primo e secondo comma del presente articolo provvede la

Cassa integrazione guadagni con le procedure previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

4. Gli interventi della GEPI SpA, che attuino iniziative produttive che consentano il reimpiego del personale di cui al primo comma del presente articolo, devono prevedere una durata non superiore a tre anni dall'avvio della produzione e la possibilità di cessione della partecipazione detenuta dalla GEPI SpA nello stesso termine.

5. Agli interventi di cui al comma precedente si applicano i commi 6 e 7 del precedente articolo 2 della presente legge.

Art. 6.

(*Relazione sulle partecipazioni esistenti*)

1. Per quanto concerne le partecipazioni attualmente detenute, la GEPI SpA, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Ministro dell'industria una relazione analitica relativa:

*a*) alle imprese che è possibile collocare sul mercato, con indicazione dei prevedibili tempi di cessione delle partecipazioni;

*b*) alle imprese che è possibile risanare, con indicazione dei tempi prevedibili, nonchè delle risorse e delle azioni necessarie;

*c*) alle imprese da porre in liquidazione perchè ritenute non risanabili con l'indicazione del numero dei lavoratori interessati;

*d*) alle ipotesi di reimpiego in attività sostitutive dei lavoratori di cui al primo comma del precedente articolo 5 della presente legge.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisite anche le osservazioni delle regioni interessate e delle Confederazioni sindacali dei lavoratori, nei successivi novanta giorni, trasmette al Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI) la relazione con proprio parere, per le necessarie deliberazioni.

Art. 7.

(*Sostituzione di norme e modifiche di direttive e di indirizzi*)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il titolo II della legge 22 marzo 1971, n. 184, gli articoli 2, settimo comma, e 15 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 442, sono sostituiti da quanto disposto dalla presente legge.

2. Fino all'emanazione dei nuovi indirizzi e delle nuove direttive restano valide, compatibilmente con le norme contenute nella presente legge, quelle attualmente in vigore.

Art. 8.

(*Stanziamento e coperture finanziarie*)

All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 3 della presente legge provvede la GEPI SpA a carico delle proprie dotazioni, quali risultano anche per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma decimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, al netto degli oneri per le minori entrate di cui al precedente articolo 4 della presente legge.

Art. 9.

(*Entrata in vigore*)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.